

Impegno di riservatezza in materia di accesso alle informazioni commercialmente sensibili

Premessa

AMET S.p.A. (di seguito, anche la "Società") è un'impresa di distribuzione elettrica che, alla data di pubblicazione della deliberazione AEEGSI 296/2015/R/com, operava, ed ancora opera, senza separazione societaria dall'attività di vendita in maggior tutela.

In conformità con le prescrizioni in tema di *Unbundling funzionale* secondo quanto previsto dalla delibera n. 296/2015/R/COM e relativo Allegato A (TIUF) dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito, l'"Autorità" o l'"AEEGSI"), con delibera del Cda del 20 Giugno 2017 la Società ha istituito il Gestore Indipendente (di seguito anche "GI"), al quale è affidata la gestione delle attività di distribuzione e misura dell'energia elettrica secondo criteri di efficienza, economicità, neutralità e non discriminazione.

Ai sensi dell'art. 18.1 del TIUF, il GI assicura la riservatezza e la messa a disposizione non discriminatoria delle informazioni commercialmente sensibili (I.C.S.) gestite nell'ambito dell'attività di distribuzione dell'energia elettrica. A tal fine, l'accesso alle I.C.S. da parte di soggetti appartenenti alla impresa verticalmente integrata o al Gruppo, ma esterni al GI, o che comunque svolgono attività potenzialmente confliggenti con quelle oggetto di separazione funzionale, è subordinata ad una specifica autorizzazione rilasciata dal GI dietro presentazione di una specifica richiesta, utilizzando il modulo "**Richiesta accesso Informazioni commercialmente sensibili**", secondo la procedura definita dal medesimo GI nel rispetto dei principi fissati dalla normativa vigente e denominata "**Procedura Gestione Informazioni commercialmente sensibili**".

Nel caso specifico, _____ (dati identificativi di chi ha presentato richiesta di accesso alle informazioni commercialmente sensibili) (di seguito, anche "**Richiedente**") ha presentato al GI, in data __/__/__, la richiesta di accesso alle informazioni commercialmente sensibili allegata alla presente.

Il GI ha valutato la richiesta, senza rilevare elementi tali da compromettere il rispetto dei principi di separazione funzionale.

L'esito positivo della valutazione è stato comunicato dal GI al Richiedente in data __/__/__ mediante _____, precisando che l'autorizzazione definitiva dell'accesso alle informazioni richieste è subordinata alla sottoscrizione del presente "**Impegno di Riservatezza**"; in mancanza di accettazione, l'accesso non sarà, infatti, consentito.

Tutto ciò premesso, il GI della "Direzione Reti Elettriche" di AMET S.p.A. e il Richiedente, di seguito definiti congiuntamente come le "Parti",

CONVENGONO DI STIPULARE QUANTO SEGUE

1. Il Richiedente si impegna, per sé e per i suoi dipendenti, collaboratori, consulenti e subfornitori a mantenere la massima riservatezza sui dati e sulle I.C.S. meglio specificati nella "**Richiesta di accesso alle informazioni commercialmente sensibili**", allegata alla presente, e nel provvedimento di autorizzazione del GI;
2. in particolare, il Richiedente si impegna a:
 - a) garantire che i dati e le I.C.S. cui ha accesso siano utilizzati esclusivamente per le finalità e le motivazioni indicate nella richiesta di accesso ai medesimi dati;

- b) garantire che nessuna di tali informazioni sia diffusa verso soggetti terzi estranei, per alcun motivo, salvo che in caso di ulteriore preventiva autorizzazione scritta del GI a seguito di idonea verifica come imposto dalla relativa procedura aziendale;
 - c) garantire la diffusione delle informazioni all'interno della propria azienda/unità aziendale esclusivamente tra i soggetti effettivamente coinvolti nell'esecuzione delle attività per le quali le I.C.S. risultano effettivamente necessarie e che sono stati preventivamente autorizzati; nel caso in cui vi fosse l'esigenza di coinvolgere nello svolgimento delle attività o delle mansioni che comportano l'accesso alle I.C.S. soggetti diversi rispetto a quelli autorizzati dal GI, farne immediata comunicazione al GI trasmettendo l'elenco del personale che, direttamente o indirettamente, presta mansioni che comportano l'accesso alle medesime I.C.S.;
 - d) consentire al GI di verificare, in qualsiasi momento e dietro semplice richiesta, anche mediante accessi e ispezioni presso la sede/gli uffici del Richiedente, che i dati e le informazioni siano gestiti in conformità alle disposizioni del presente accordo;
 - e) distruggere i documenti, le informazioni e i dati di cui sopra quando non siano più necessari per le finalità e le motivazioni indicate nella richiesta di accesso alle informazioni stesse, dandone tempestiva comunicazione per iscritto al GI.
3. L'obbligo di riservatezza vincola il Richiedente, i suoi dipendenti, collaboratori, consulenti e subfornitori, con riferimento alle informazioni richieste, salvo che la comunicazione dei dati sensibili sia prescritta per ordine dell'autorità giudiziaria o di altre autorità competenti. In tal caso, il Richiedente sarà tenuto a darne preventiva notizia al GI in modo da evitare o limitare eventuali pregiudizi all'attività di quest'ultimo.
4. L'obbligo di riservatezza riguarda anche le I.C.S. diverse da quelle rispetto alle quali l'accesso è stato autorizzato, di cui il Richiedente venga eventualmente a conoscenza, per qualsivoglia motivo, nel corso dell'accesso. A tal fine, costituiscono "*informazioni commercialmente sensibili*" i dati di misura e ogni altro dato o informazione aventi rilevanza per finalità commerciali, la cui divulgazione secondo criteri discriminatori è idonea ad alterare la concorrenza e la competizione tra gli operatori.
5. In caso di violazione dell'obbligo di riservatezza, il GI assegnerà al Richiedente un termine minimo di 15 (quindici) giorni (dandone comunicazione in forma scritta) entro cui cessare la violazione, decorso inutilmente il quale, AMET S.p.A. avrà il diritto di agire nei confronti del Richiedente per ottenere il risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento dello stesso, compreso il diritto di rivalsa nei confronti del Richiedente per gli importi pagati da AMET S.p.A. per eventuali sanzioni irrogate dalle competenti autorità.
6. In qualsiasi momento, il GI potrà richiedere al Richiedente, con un congruo termine di preavviso, la comunicazione di dati e di informazioni relativi alle modalità di trattamento delle ICS rispetto alle quali è stato consentito l'accesso. Il Richiedente non avrà diritto a nessun corrispettivo per lo svolgimento di tale attività e dovrà rispettare le tempistiche indicate dal GI nell' evasione della richiesta.
7. Al GI è riconosciuto il diritto di effettuare verifiche e ispezioni presso gli uffici del Richiedente al fine di controllare che nell'accesso e nel trattamento delle I.C.S. cui ha avuto accesso, siano rispettati i principi in materia di separazione funzionale. Le verifiche e le ispezioni potranno essere condotte dal GI in qualunque momento, anche avvalendosi di terzi all'uopo incaricati. Qualora le verifiche avvengano presso l'azienda/unità aziendale del Richiedente, (i) il GI dovrà comunicare per iscritto la data dell'accesso con un preavviso di almeno 5 (cinque) giorni e (ii) l'accesso dovrà essere effettuato durante il normale orario di apertura degli uffici, vale a dire tra le ore 9.00 e le ore 17.00.
8. Il Richiedente sarà tenuto a prestare la massima collaborazione affinché il personale incaricato dal GI possa espletare nel modo più efficiente le verifiche e le ispezioni e, in particolare, sarà obbligato:
- a) a fornire qualsiasi informazione in merito alle modalità di trattamento delle I.C.S. cui ha avuto accesso;
 - b) ad esibire ed a fornire copia della documentazione attinente l'accesso ed il trattamento delle I.C.S. cui ha avuto accesso; qualora non fosse possibile esibire o produrre copia della documentazione richiesta nel corso della verifica, il Richiedente, previa adeguata motivazione a sostegno della riscontrata impossibilità, si impegna a soddisfare le richieste del GI, al più tardi, entro 10 (dieci) giorni dalla conclusione delle operazioni di verifica;

- c) a consentire al GI di formulare domande al personale che opera sotto la responsabilità del Richiedente, incaricato dell'accesso e trattamento delle I.C.S..
9. Qualora il Richiedente *(i)* non trasmetta i dati e le informazioni richieste, *(ii)* non permetta al Gestore Indipendente di espletare le verifiche e le ispezioni previste nel presente articolo, oppure *(iii)* nel caso in cui le informazioni ricevute o i controlli e le verifiche effettuate evidenzino che il Richiedente non abbia rispettato le regole di separazione funzionale, il GI assegnerà al Richiedente un termine massimo di 15 giorni (comunicandolo in forma scritta) affinché egli adempia ai propri obblighi. Decorso inutilmente tale termine AMET S.p.A. potrà agire nei confronti del Richiedente per ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa dell'inadempimento potendo, altresì, esercitare il diritto di rivalsa nei suoi confronti per il rimborso degli importi pagati da AMET S.p.A. per eventuali sanzioni irrogate dalle competenti autorità.
10. Qualora una clausola del presente atto sia considerata nulla o ineseguibile da parte di qualsiasi Ente o Organo, comunque denominato, tale clausola sarà considerata scindibile dalle altre e sarà sostituita da una previsione valida ed eseguibile che abbia, quanto più possibile, lo stesso effetto per ambedue le Parti.
11. Qualsiasi rinuncia o autorizzazione concessa o da concedersi da una Parte non pregiudicherà, né limiterà in alcun modo la possibilità di un successivo esercizio da parte della stessa dei suoi pieni diritti ai sensi del presente atto.
12. Il presente "Impegno di Riservatezza" è regolato dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia relativa alla validità ed esecuzione del presente atto sarà competente in via esclusiva il Foro di Trani.

_____, li __/__/__

NOME

Il Gestore Indipendente

AMET S.p.A.

Direzione Reti Elettriche

Il Richiedente dichiara, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., di accettare espressamente il contenuto dei seguenti articoli: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12.

Per accettazione

Luogo, data
